



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore FLERES**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 2012**

Disciplina del primo soccorso sanitario in mare

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende fornire una soluzione alla problematica connessa alle emergenze sanitarie in mare, nonché dare una risposta concreta alle forti esigenze manifestate da svariati settori dell'utenza nautica, ivi compresa la nautica da diporto in continuo sviluppo, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in occasione di emergenze sanitarie in mare.

Tale problematica è stata affrontata anche in sede internazionale, tanto che in alcuni Paesi sono state emanate disposizioni legisla-

tive che prescrivono l'obbligo per i lavoratori del mare di un addestramento ed una formazione di base finalizzata ad affrontare situazioni di emergenza sanitaria in mare. Dai dati diffusi dalle autorità portuali emerge che il tributo pagato in termini di vite umane per mancanza di soccorsi adeguati e tempestivi, a seguito di incidenti in mare, risulta elevato. Ciò rende improcrastinabile un intervento legislativo finalizzato al miglioramento ed adeguamento degli *standard* di formazione ed aggiornamento per tutti quei soggetti che a vario titolo praticano attività marinare e di pesca.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. Lo Stato promuove interventi finalizzati a garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana, nonché quelli atti a fronteggiare le emergenze sanitarie in mare.

## Art. 2.

*(Convenzioni)*

1. Le Università, le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e le aziende sanitarie locali sono autorizzate a stipulare con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apposite convenzioni per l'espletamento e la gestione dei servizi sanitari e di utilità pubblica in mare, nonché per la formazione e l'addestramento teorico-pratico dei diportisti, del personale degli enti di vigilanza e soccorso nonché di tutti i soggetti che a qualunque titolo praticano attività marinare e di pesca.

## Art. 3.

*(Servizi sanitari e di utilità pubblica)*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2:

a) per «formazione e addestramento» si intende l'attività finalizzata a fornire competenze e adeguata preparazione ai soggetti che a qualunque titolo praticano attività marinare e di pesca al fine di affrontare emergenze sa-

nitare in mare attraverso tecniche di pronto soccorso;

*b)* per «servizi di utilità pubblica in mare» si intende:

1) il monitoraggio delle acque marine effettuato attraverso operazioni di prelievo e di esecuzione della analisi biologiche;

2) l'attività di ricerca e di controllo a carattere scientifico sugli organismi marini;

3) l'attività del personale degli enti di vigilanza e soccorso finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per affrontare le emergenze sanitarie volte alla salvaguardia della vita umana in mare.

#### Art. 4.

##### *(Interventi finanziari)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, il Ministero della salute concede alle Università, alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e alle ASL un contributo in conto capitale non superiore al 30 per cento del totale per le spese inerenti progetti di ricerca finalizzati agli scopi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, numeri 1) e 2).

2. Per le finalità di cui all'articolo 2, il Ministero della salute finanzia l'attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, numero 3), espletata a seguito di convenzioni stipulate ai sensi della presente legge.

#### Art. 5.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





